



CITTÀ DI POTENZA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

“FORNITURA DELLA MASSA VESTIARIO,
COMPRESSE
CALZATURE, BUFFETTERIA ED ACCESSORI PER
IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE”

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S' with a horizontal line through it.

- Art. 1°** La fornitura di indumenti, calzature, buffetteria ed accessori occorrenti ai dipendenti della Polizia Locale è quella indicata nel documento Tabella massa vestiario per il Corpo di Polizia Locale, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 18/05/2017, allegato al presente capitolato per farne parte integrante e sostanziale.
- Le prescrizioni merceologiche sono indicate nella sopra citato documento "Tabella massa vestiario per il Corpo di Polizia Locale".
- L'aggiudicazione avverrà al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa valutata secondo criteri di "qualità-criterio premiante-prezzo".
- Art. 2°** Le quantità indicate nel disciplinare di gara potranno essere variate in aumento o in diminuzione dall'Amministrazione Comunale senza che la ditta possa sollevare eccezione alcuna entro i limiti di legge.
- Art. 3°** La fornitura dovrà essere eseguita con l'osservanza di quanto previsto dal presente capitolato speciale e, per quanto non previsto, dal capitolato d'onere generali per le forniture di beni eseguiti a cura del Provveditorato generale dello Stato (D.M. del 28 ottobre 1985).
- Art. 4°** La rispondenza di tutti i campioni presentati alle prescrizioni merceologiche sarà accertata da una apposita Commissione giudicatrice che sarà nominata con successivo provvedimento dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), integrata con un esperto del settore merceologico.
- Art. 5°** La massa vestiario in argomento è suddivisa in n. 3 lotti.
- Art. 6°** Tutti i materiali utilizzati dovranno essere conformi alla normativa europea EN ISO 13688:2013 e al Decreto Legislativo n. 475 del 04/12/1992 Ministero dei Lavori Pubblici e alle normative comunque disciplinanti il settore in argomento; ogni capo di vestiario, confezionato in tessuto rifrangente, in aggiunta alle caratteristiche descritte nel capitolato e nei disciplinari tecnici, dovrà inoltre avere impresso direttamente sul capo di vestiario un marchio che riporti il numero identificativo dell'organismo di controllo autorizzato al rilascio del certificato di conformità (D.Lgs. 475/92), oppure un'etichetta sufficientemente grande e ben visibile cucita sul capo di vestiario con le caratteristiche suddette.
- Art. 7°** Ogni ditta dovrà presentare una offerta per il/i lotti per i quali partecipa ed allegare alla stessa il campione di ciascun articolo confezionato - perfettamente corrispondente a quanto descritto nelle prescrizioni merceologiche/schede tecniche di cui al documento Tabella Massa Vestiario per il Corpo di Polizia Locale - con il tessuto richiesto, e corredato da un taglio del/dei medesimi tessuti, ciascuno di 1 metro lineare, munito di sigillo identificativo della ditta stessa e da scheda tecnica indicante il tipo di materiale utilizzato per ogni capo presentato. Qualora più capi siano confezionati con lo stesso tessuto dovrà essere prodotto un solo campione indicante i capi cui si riferisce. Per le "calzature" potranno essere presentati più articoli per ogni tipologia di calzatura richiesta; in tal caso la valutazione tecnica del capo offerto sarà determinata dal punteggio attribuito alla calzatura ritenuta migliore. Nessun compenso spetterà alle ditte per la presentazione e la consegna dei campioni.
- All'interno di ciascun capo fornito (compreso quello campionato) dovrà essere applicata, mediante robusta cucitura, una etichetta riportante ben leggibile: il nome del fornitore, la composizione fibrosa a norma della legge 883/73 e successive modifiche, i simboli per la manutenzione del capo.
- Le prove di laboratorio che si renderanno necessarie per il collaudo della fornitura saranno condotte secondo le Norme UNI, UNI EN e UNI EN ISO.
- L'offerta per ciascun lotto dovrà essere presentata separatamente dalle altre e non dovrà essere uguale o superiore, dal punto di vista dell'offerta economica, a quella massima indicata nel disciplinare di gara.
- Art. 8°** Per essere ammessi alla gara i partecipanti non devono mai essersi resi colpevoli di negligenza o malafede in precedenti forniture alla Pubblica Amministrazione o nell'esecuzione di altra impresa.

- Art. 9°** Le Imprese partecipanti dovranno presentare tante cauzioni provvisorie quanti sono i lotti per cui l'Impresa presenta offerta. Ogni cauzione dovrà essere pari al 2% dell'importo posto a base di gara per ciascun lotto e dovrà essere costituita in una delle forme di legge.
- Art. 10°** I concorrenti dovranno dichiarare all'atto di presentazione delle offerte, di aver preso visione delle clausole del presente capitolato speciale, del disciplinare di gara e dei suoi allegati, della tabella massa vestiario per il Corpo di Polizia Locale e dei suoi allegati, dei manuali d'uso del sistema MePA e di accettarle interamente e senza condizioni.
- Art. 11°** All'esito della procedura di gara si addiverrà alla stipula del relativo contratto secondo le regole del MePA, ovvero con la firma del "*documento di stipula*" sottoscritto a mezzo firma digitale e caricato a sistema.
- Art. 12°** Entro 5 giorni dalla stipula del contratto, le ditte aggiudicatrici dei lotti, previo accordo con il Comando di Polizia Locale, dovranno provvedere a proprie spese a rilevare le misure agli aventi diritto. L'Amministrazione non intende fissare il numero delle taglie, né le relative tabelle delle misure, in quanto le divise dovranno essere confezionate su misura ed a regola d'arte, con metodo sartoriale artigianale, senza l'uso di termoadesivi, e dovranno essere provate prima della consegna.
- Art. 13°** La consegna dovrà essere effettuata entro **20 gg.** dalla data di stipula del contratto.
- Art. 14°** Le ditte aggiudicatrici dovranno consegnare gli indumenti, le calzature, la buffetteria e gli accessori presso il Comando della Polizia Locale di questa Amministrazione, nei quantitativi richiesti, a proprie spese.
- Art. 15°** Qualora in fase di distribuzione dei capi dovessero risultare aggiustamenti o sostituzioni da effettuare, il capo stesso verrà trattenuto dalla ditta. Tutte le riparazioni dovranno essere effettuate entro max 5 giorni.
- Tutte le operazioni di consegna dovranno essere verbalizzate su apposite schede individuali (in duplice copia), predisposte dall'Ente d'intesa con la ditta fornitrice, su cui deve risultare chiaramente il nominativo del dipendente, i capi consegnati, i capi eventualmente contestati e la firma del dipendente stesso per accettazione finale di tutti i capi.
- Art. 16°** A consegna avvenuta, l'intera fornitura potrà essere sottoposta a verifica merceologica e sartoriale a campione.
- Art. 17°** Per mancata o difforme fornitura da parte delle ditte aggiudicatrici, oltre a far carico della spesa per l'acquisto degli indumenti, delle calzature e della buffetteria e accessori effettuato direttamente dal Comune, sarà imposta una penale del 10% sull'importo della mancata fornitura.
- Art. 18°** Alle ditte fornitrici è proibito il sub-appalto
- Art. 19°** E' facoltà dell'Amministrazione Comunale risolvere di diritto il contratto:
- a) in caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali (tre inosservanze accertate costituiscono "ripetute inosservanze");
 - b) in caso di sub appalto;
 - c) in caso di vizi di fornitura tali da dover comportare per l' Amministrazione Comunale il ricorso ad un altro fornitore esterno;
 - d) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte alla ditta, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alle violazioni delle disposizioni del presente capitolato;
 - e) per violazione degli obblighi di comportamento ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013;
 - f) l'Amministrazione Comunale procederà a risolvere il contratto con proprio provvedimento, comunicato alla ditta aggiudicataria, senza necessità di atti giudiziari, salvo il risarcimento

dei danni e l'esecuzione della cauzione presentata dalla Ditta. Il provvedimento di risoluzione del contratto è oggetto di notificazione alla ditta secondo le vigenti disposizioni di legge;

- g) nel caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare la fornitura ad altro concorrente che segue nell'ordine di graduatoria.

Art. 20° La liquidazione delle fatture avverrà con mandato di pagamento, a seguito di specifica determina dirigenziale di liquidazione, sul conto corrente dedicato comunicato dall'assegnatario della fornitura di cui al presente capitolato tecnico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii..

Dal pagamento verranno detratte eventuali penali applicate. Il pagamento avverrà a seguito della emissione di regolare fattura e previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura e delle prestazioni ad essa connesse ed acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva del fornitore. Si chiarisce che dovranno essere imputati in fattura e, di conseguenza, saranno pagati da questa Amministrazione Comunale i soli capi di vestiario effettivamente consegnati agli operatori di P.L. che, quantitativamente, potranno anche non coincidere con le quantità approssimative indicate nel presente capitolato tecnico.

Il Contratto avrà durata di un anno dalla stipula ed il materiale dovrà essere consegnato, per il personale al momento delle sottoscrizione del contratto assente dal lavoro, al momento del rientro.

Si provvederà alla liquidazione della spesa entro 30 giorni dal ricevimento delle singole fatture.

Art. 21° In considerazione della natura della fornitura e delle prestazioni ad essa connesse, oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs. 9 aprile 2008 n.81, l'obbligo di procedere alla predisposizione del D.U.V.R.I..

Art. 22° Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell' art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001", l'aggiudicatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo saranno tenuti, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato Codice di Comportamento.

Art. 23° Per ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Amministrazione e le ditte appaltanti sarà competente esclusivamente la Magistratura Ordinaria presso il Foro di Potenza.

Art. 24° Il comune di Potenza si riserva di far ricorso all'art. 63, comma 5, lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016 in materia di servizi complementari e analoghi.

Per tutto quanto non specificato nel presente Capitolato Tecnico trova applicazione il Disciplinare di Gara, nonché le disposizioni in materia di appalti pubblici di cui al D.Lgs.n. 50/2016 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", nonché tutte le altre normative comunitarie, nazionali, regionali o comunali, in quanto compatibili, che disciplinano la materia, oltre alle norme contenute nel Codice Civile.



**p. IL DIRIGENTE
(Ing. Francesco Mancuso)**

- art. 17 c. 1 bis del D. Lgs. n. 165/2001
art. 61 c. 4 del Reg. Com. Org.Uff. e Serv.-

IL COMANDANTE f.f.

- Ten. Col. M. C. Senatore -